

**Ordinanza
concernente la protezione contro il fumo passivo
(Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 2008¹ concernente la protezione contro il fumo passivo,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a. il divieto di fumare negli spazi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone;
- b. le caratteristiche delle sale fumatori e i requisiti per la loro ventilazione;
- c. i requisiti applicabili agli esercizi pubblici per fumatori e alla loro ventilazione;
- d. le condizioni per l'impiego di lavoratori in sale fumatori ed esercizi pubblici per fumatori;
- e. le deroghe al divieto di fumare per i luoghi di residenza coatta e gli stabilimenti di residenza permanente o prolungata.

Art. 2 Divieto di fumare e protezione contro il fumo passivo

¹ Fatti salvi gli articoli 3–6, è vietato fumare negli spazi chiusi:

- a. accessibili non solo a un determinato gruppo di persone; o
- b. utilizzati permanentemente o temporaneamente da più persone quale luogo di lavoro.

² Uno spazio non è considerato chiuso se almeno la metà del soffitto o almeno la metà della superficie delle pareti è aperta verso l'esterno. Non hanno importanza il materiale di cui è fatta la separazione e se quest'ultima è di carattere permanente o temporaneo.

³ Le persone che si trovano in spazi in cui è vietato fumare non devono essere infastidite dal fumo proveniente da spazi adiacenti in cui è permesso fumare.

RS

¹ RS 818.31

Sezione 2: Sale fumatori ed esercizi pubblici per fumatori

Art. 3 Caratteristiche delle sale fumatori

¹ Il gerente o il responsabile dell'ordine interno deve provvedere affinché:

- a. la sala fumatori sia separata ermeticamente dagli spazi adiacenti mediante elementi fissi, non serva quale passaggio in altri spazi e disponga di una porta a chiusura automatica;
- b. la sala fumatori sia dotata di un impianto meccanico di ventilazione, controllato e pulito regolarmente, che soddisfi i requisiti di cui all'allegato 1; e
- c. il fumo della sala fumatori non sconfini in altri spazi.

² Le sale fumatori devono essere designate chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile.

³ Una sala fumatori non può superare 80 metri quadrati. Nelle sale fumatori non possono essere offerte prestazioni non ottenibili nel resto dell'esercizio.

⁴ Alle sale fumatori degli esercizi del settore alberghiero e della ristorazione si applica inoltre quanto segue:

- a. la loro superficie non può superare un terzo della superficie totale degli spazi di mescolta;
- b. non possono essere utilizzati banchi di mescolta;
- c. gli orari di apertura non possono superare quelli del resto dell'esercizio.

Art. 4 Requisiti per gli esercizi pubblici per fumatori

¹ Se ne fa richiesta, un esercizio della ristorazione è autorizzato dall'autorità cantonale competente in quanto esercizio pubblico per fumatori se:

- a. la superficie totale accessibile al pubblico, compresi l'atrio, il guardaroba e i servizi, non supera 80 metri quadrati;
- b. l'esercizio è dotato di un impianto meccanico di ventilazione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato 2;
- c. il fumo dell'esercizio non sconfini in altri spazi.

² Gli esercizi pubblici per fumatori devono essere designati chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile all'ingresso. Tale designazione non può avere carattere pubblicitario.

³ I locali o gli esercizi adibiti prevalentemente al ristoro nel luogo di lavoro, come i ristoranti per il personale o le mense, nonché gli esercizi la cui attività principale non rientra nel settore alberghiero e della ristorazione non possono essere autorizzati come esercizi pubblici per fumatori.

Art. 5 Protezione dei lavoratori

¹ Negli esercizi pubblici per fumatori e nelle sale fumatori degli esercizi del settore alberghiero e della ristorazione possono essere impiegati unicamente lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto.

² I lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto, possono essere impiegati in sale per fumatori per testare prodotti del tabacco.

³ Alle donne incinte, alle madri che allattano e ai minori di 18 anni si applicano le disposizioni di protezione speciali della legge sul lavoro² nonché delle relative ordinanze.

Sezione 3: Stabilimenti speciali**Art. 6**

¹ Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può prevedere il diritto di fumare:

- a. nelle camere di istituzioni per l'esecuzione delle pene e delle misure;
- b. nelle camere di case per anziani e case di cura o stabilimenti analoghi;
- c. nelle camere di alberghi o altre strutture di alloggio.

² Chi soggiorna in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b può esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 7** Modifica del diritto vigente

L'ordinanza 3 del 18 agosto 1993³ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 19

Abrogato

Art. 8 Disposizioni transitorie

¹ Nelle sale fumatori è permesso fumare fino al ... (sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza) senza che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza.

² Negli esercizi della ristorazione di cui è prevista la gestione quale esercizio pubblico per fumatori è permesso fumare fino al ... (sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza) senza che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza.

² RS 822.11

³ RS 822.113

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato 1
(art. 3)*

Requisiti per gli impianti di ventilazione nelle sale fumatori

Gli impianti di ventilazione nelle sale fumatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. Deve essere garantito un sufficiente apporto di aria fresca. La quantità minima di aria fresca è calcolata in base alla capienza massima della sala fumatori e a una quantità di aria fresca di almeno $36 \text{ m}^3/\text{h}$ per persona.
2. Deve essere garantita in permanenza una pressione inferiore rispetto agli spazi adiacenti. La depressione deve essere pari al 50 per cento della quantità di aria fresca immessa nella sala fumatori secondo il numero 1, ma almeno di 500 m^3 all'ora per spazio.
3. Deve essere esclusa ogni trasmissione di aria carica di fumo o odori dai condotti di scarico della sala fumatori in altri spazi o in altre parti dell'impianto che conducono aria. Quando l'impianto non è in funzione, i condotti di scarico non devono rilasciare odori negli spazi interni.
4. Occorre provvedere a una manutenzione dell'impianto di ventilazione in base allo stato della tecnica.

*Allegato 2
(art. 4)*

Requisiti per gli impianti di ventilazione negli esercizi pubblici per fumatori

Gli impianti di ventilazione in esercizi pubblici per fumatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. L'impianto deve essere realizzato secondo lo stato della tecnica.
2. Deve essere garantito un sufficiente apporto di aria fresca. La quantità minima di aria fresca è calcolata in base alla capienza massima dell'esercizio e a una quantità di aria fresca di almeno 36 m³/h per persona.
3. Deve essere esclusa ogni trasmissione di aria carica di fumo o odori dai condotti di scarico dell'esercizio in altri spazi o in altre parti dell'impianto che conducono aria. Quando l'impianto non è in funzione, i condotti di scarico non devono rilasciare odori negli spazi interni.
4. Occorre provvedere a una manutenzione dell'impianto di ventilazione in base allo stato della tecnica.